N. R.G. 651/2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Franco Caroleo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 651 del Ruolo Generale per l'anno 2011, assunta in decisione all'udienza del 25.05.2017 e vertente

TRA

[redacted]

ATTORE

E

Milano Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Paola (CS), corso Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo, che la rappresenta e difende giusta mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

E

[redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe perché ne venisse accertata la responsabilità con riguardo all'infortunio occorsogli, in occasione di un incidente stradale verificatosi in data 4.05.2009, alle ore 22.30 circa, in San Lucido (CS), via panoramica, nel quale l'attore veniva investito dal motociclo modello Yamaha Majesty tg. [redacted]

Firmato Da: CAROLEO FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0f6

condotto da [redacted] e di proprietà di [redacted] con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.

Si è costituita in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. che ha contestato le avverse pretese, deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto ed eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda ex artt. 141 e ss. d.lgs. n. 209/2005.

[redacted] e [redacted], regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti rimanendo contumaci.

***

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla Milano Assicurazioni.

Risulta in atti la preventiva richiesta di risarcimento del danno ex artt 144, 145 e 148 cod. ass. inviata in data 8.06.2009 e 14.02.2011, dallo studio legale incaricato da parte attrice, alla società assicurativa convenuta per il sinistro in oggetto, il cui contenuto appare idoneo a svolgere la sua funzione di conoscenza anche ai fini di una bonaria definizione della vertenza.

A tale proposito deve premettersi che questo Tribunale nell'interpretazione degli articoli citati rifugge da interpretazioni restrittive, eccessivamente formalistiche, ancorate solo al requisito letterale delle disposizioni di legge; si ritiene, infatti - pur non ignorando la portata innovativa dell'art. 145 cod. ass. rispetto all'abrogato art. 22 l. n. 689/1969 - che la *ratio* della norma (diretta a creare le condizioni per una concreta composizione stragiudiziale delle controversia) sia comunque salvaguardata anche nel caso in cui nella missiva non siano state riportate pedissequamente tutte le indicazioni normativamente richieste, purché la diffida contenga i requisiti minimi idonei e sufficienti a consentire alla società assicuratrice del responsabile civile di gestire il sinistro e di formulare una proposta transattiva.

Nelle specie, nelle missive risulta indicato il luogo, la data, i soggetti ed il veicolo coinvolti nell'incidente; è stata illustrata la dinamica del sinistro e sono stati indicati i danni riportati per i quali è stato chiesto il risarcimento.

Tanto basta a respingere l'eccezione della convenuta.

2. Venendo al merito, sulla base della documentazione prodotta in atti, delle testimonianze assunte e dell'espletata c.t.u., non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il sinistro di causa ed i danni denunciati dall'attore ("*rottura destra del tendine d'achille*"; cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).

2.1. Nella sua narrazione dei fatti controversi, la difesa attorea ha collocato il momento dell'incidente stradale "*in data 04.05.2009, alle ore 22,30 ca*" (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).

Tale ricostruzione temporale ha trovato esatto corroboro nelle deposizioni dei testi escussi, tanto da far affermare alla parte attrice in sede di note autorizzate del 17.10.2014 che "*dalla complessiva lettura degli atti, dall'istruttoria svolta e dalle testimonianze rese dai sig.ri* [redacted] *non sembra si possa dubitare dell'effettiva verificazione dell'incidente stradale, il giorno 4.05.2009 alle ore 22.30 c/a*".

Firmato Da: CAROLEO FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0f6

Del resto, anche nel corso delle operazioni peritali [redacted] ha riferito di essere stato investito "*alle ore 22.30 circa*" (cfr. pag. 2 della relazione di c.t.u.).

2.2. Tuttavia, tra la documentazione medica prodotta dall'attore (cfr. all. n. 2 al fascicolo di parte attrice), vi sono n. 2 fotografie di referti ecografici del tendine di achille eseguiti in data 4.05.2009 alle ore 15.29 ed alle ore 15.32 e dai quali emerge "*area di interruzione delle fibre tendinee stesse con rottura del peritenonio*".

Dunque, quasi sette ore prima dell'incidente stradale, risulta certificato un trauma sul tendine di achille di [redacted] Il che porta ad escludere che i pregiudizi lamentati dall'attore siano eziologicamente ricollegabili ai fatti di causa.

Ed invero, pur condividendo le conclusioni della difesa attorea circa l'orario del sinistro (ore 22.30), per come pienamente confermato dai testimoni, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento così accertato ed i postumi dannosi dedotti, in quanto riscontrati ben prima che si verificasse detto evento.

Al riguardo, infatti, il c.t.u. non ha potuto far altro che rilevare che "*tali referti, che risultano eseguiti in data 04.05.2009 in orari diversi dall'orario dell'incidente dichiarato dal periziato in CTU (22,30), escludono il nesso di causalità con l'evento traumatico ufficialmente dichiarato*" (cfr. pag. 5 della relazione di c.t.u.).

2.3. Le deduzioni svolte dall'attore, con riguardo alla sussistenza "*di un errore del macchinario o di un blackout di corrente che ha determinato la difformità di data e orario*" (cfr. note autorizzate del 17.10.2014), per sostenere che i referti sarebbero stati eseguiti in un orario successivo a quello dell'incidente stradale, appaiono piuttosto generiche (se non tardive, atteso che l'attore ha inteso contestare un documento prodotto da lui stesso) e, comunque, sono prive del minimo riscontro probatorio (non risulta in atti alcun elemento da cui poter desumere l'eccepito malfunzionamento del macchinario e la richiesta di prova orale a mezzo della teste [redacted] si appalesa inammissibile, poiché formulata ben oltre i termini di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).

2.4. Alla luce delle precedenti considerazioni, deve quindi escludersi che i danni di cui l'attore ha preteso il risarcimento siano derivati dal sinistro in controversia.

2.3. In conclusione, le domande attoree vanno rigettate.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo utilizzando i parametri di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014.

Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande dell'attore;
- condanna l'attore, al pagamento, in favore della Milano Assicurazioni s.p.a., delle spese processuali,

Firmato Da: CAROLEO FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0f6

che determina in euro [redacted] per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso *ex* art. 2 d.m. n. 55/2014;

- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u.

Paola, 25.05.2017

Il Giudice
Franco Caroleo

Firmato Da: CAROLEO FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c0f6